

Civile Sent. Sez. L Num. 1652 Anno 2020

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 24/01/2020

SENTENZA

sul ricorso 24375-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ENRICO
FRONTICELLI BALDELLI, rappresentata e difesa
dall'avvocato FABRIZIO SANCHIONI;

2019

3073

- ricorrente principale -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e
LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono;

**- controricorrente - ricorrente incidentale -
nonchè contro**

D'AMANTE ERASMO;

- intimato-

avverso la sentenza n. 1234/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014 R.G.N.
6351/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA
D'ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato LORELLA FRASCONA'.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha qualificato l'opposizione proposta da Erasmo Damante quale opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc in relazione a cartella esattoriale notificata per il pagamento di premi dovuti all'Inail .

La Corte territoriale ha rilevato che con l'opposizione il Damante aveva eccepito l'intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo. Ha affermato, inoltre, che la prescrizione si era verificata in quanto la cartella era stata notificata il 10/5/2003 e l'intimazione di pagamento era del 27/11/2009 .

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Equitalia Sud, ora Agenzia delle Entrate Riscossione . Resiste l'Inail con controricorso e ricorso incidentale , il Damante è rimasto intimato . L'Inail ha depositato memoria ex art 378 cpc.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Equitalia eccepisce la violazione delle norme sulla prescrizione rilevando che si tratta di cartella esattoriale non opposta con la conseguente definitiva iscrizione a ruolo del credito dell'Inps e che la prescrizione applicabile era quella decennale, con la conseguenza che nella specie non si era maturata .

4. Il ricorso va rigettato .

E' noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima " La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per

l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).

5.Lo stesso Inail ha preso atto della decisione ad esso sfavorevole ed ha concluso per la compensazione delle spese .

6.Il ricorso di Equitalia e dell'Inail vanno rigettati . Non si deve provvedere sulle spese non avendo il D'Amante svolto attività difensiva .

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale .

Ai sensi dell'art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13

Roma 8/10/2019